



**COMUNE DI VOLIA**  
Provincia di Napoli

**REGOLAMENTO GENERALE  
DELLE  
ENTRATE COMUNALI**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. ---- DEL //

## INDICE

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

- Articolo - 1 - Oggetto e scopo del regolamento
- Articolo - 2 - Rapporti con i cittadini
- Articolo - 3 - Pubblicità dei provvedimenti comunali.

### **TITOLO II – ENTRATE COMUNALI – DEFINIZIONE E GESTIONE**

- Articolo - 4 - Individuazione delle entrate comunali
- Articolo - 5 - Regolamentazione delle entrate
- Articolo - 6 - Determinazione delle aliquote, delle tariffe, dei diritti e delle detrazioni
- Articolo - 7 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni
- Articolo - 8 - Cessioni di crediti.

### **TITOLO III – GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE**

- Articolo - 9 - Forme di gestione delle entrate
- Articolo - 10 - Modalità di versamento
- Articolo - 11 - Dilazioni di pagamento entrate non tributarie
- Articolo - 12 - Sospensione e dilazione del versamento entrate tributarie
- Articolo - 13 - Attività di verifica e controllo.

### **TITOLO IV - RISCOSSIONE**

- Articolo - 14 Importi minimi
- Articolo - 15 Procedure di riscossione coattiva
- Articolo - 16 Definizione agevolata
- Articolo - 17 Rimborsi
- Articolo - 18 Insinuazione ordinaria nel passivo di un fallimento
- Articolo - 19 Insinuazione tardiva nel passivo di un fallimento.
- Articolo - 20 Interessi

### **TITOLO V - DIRITTI DEL CONTRIBUENTE**

- Articolo - 21 Interpello del contribuente
- Articolo - 22 Autotutela
- Articolo - 23 Autotutela su istanza di parte
- Articolo - 24 Procedimento in autotutela d'ufficio
- Articolo - 25 Compensazione.

### **TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE**

- Articolo - 26 Disposizioni finali
- Articolo - 27 Entrata in vigore.

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 - Oggetto e scopo del regolamento**

1. Il presente Regolamento contiene la disciplina generale delle entrate del Comune, con la sola esclusione dei trasferimenti dello Stato e degli altri Enti Pubblici, nel rispetto dei principi contenuti nel D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le norme del presente Regolamento indicano le procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali, individuano competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento di Contabilità e sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa del Comune in base ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza.

### **Articolo 2 - Rapporti con i cittadini**

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione comunale, ancorché successivamente modificate dall'Amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'Amministrazione stessa.

### **Articolo 3 – Pubblicità dei provvedimenti comunali**

Il Comune assicura adeguate forme di pubblicità volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia tributaria mediante:

- apertura di sportelli di ricevimento del pubblico
- distribuzione di guide informative
- affissione di manifesti negli spazi destinati alla pubblicità istituzionale
- spazi informativi sul sito del Comune.

## TITOLO II ENTRATE COMUNALI – DEFINIZIONE E GESTIONE

### Articolo 4 - Individuazione delle entrate comunali

Le entrate comunali, disciplinate in via generale dal presente Regolamento, sono le seguenti:

#### **entrate tributarie**

- imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli anni fiscalmente accertabili;
- imposta municipale unica (IMU);
- tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) per gli anni fiscalmente accertabili;
- tariffa rifiuti;
- tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);
- tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
- imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni (IPC);

#### **entrate diverse**

- alienazione di beni patrimoniali;
- trasferimenti di capitale da soggetti diversi dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti del settore pubblico;
- riscossione di crediti;
- eventuali.

### Articolo 5 - Regolamentazione delle entrate

1. Le singole entrate possono essere disciplinate con **appositi regolamenti** deliberati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti adottati entro il predetto termine hanno comunque effetto a partire **dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione.**
2. I regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi, ai sensi dell'art. 52, D. Lgs. 15/12/1997, n. 446 al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi; entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
3. Ove non venga adottato nei termini il Regolamento di cui al precedente comma, si applicano le disposizioni vigenti.

## **Articolo 6 - Determinazione delle aliquote, delle tariffe, dei diritti e delle detrazioni**

1. Al Consiglio Comunale compete l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, nonché la disciplina generale delle tariffe e prezzi per la fruizione dei beni e dei servizi.
2. **Compete alla Giunta comunale le determinazione** delle aliquote dei tributi, delle tariffe e dei prezzi per la fruizione dei beni e dei servizi, nell'ambito della **disciplina generale approvata dal Consiglio comunale**, salvo quanto diversamente stabilito dai regolamenti speciali o dalla legge.
3. Le predette deliberazioni sono adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
4. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 2 non siano approvate entro i termini previsti, si intendono prorogate le aliquote e le tariffe in vigore.

## **Articolo 7 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni**

1. I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali **sono individuati dal Consiglio Comunale**, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti di applicazione.
2. Le agevolazioni, stabilite dalle leggi successivamente all'adozione del Regolamento dello specifico tributo, si applicano previa ed opportuna modifica del Regolamento stesso.

## **Articolo 8 - Cessione di crediti**

Ai sensi dell'art. 76, della legge n. 342 del 21/11/2000, il Comune **può cedere a terzi** a titolo oneroso i suoi crediti tributari, compresi gli accessori per interessi, sanzioni e penalità, sulla base di apposita convenzione regolante i rapporti tra l'Ente ed il cessionario, senza necessità di accettazione da parte del debitore ceduto. In tale ipotesi l'Ente locale non risponde dell'insolvenza del debitore.

## TITOLO III – GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

### Articolo 9 - Forme di gestione delle entrate

1. Le entrate del Comune sono di norma gestite in forma diretta.
2. Il Consiglio comunale può determinare la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte di accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle forme previste dalla vigente normativa.
3. La scelta della forma di gestione deve avvenire nel rispetto dei principi di funzionalità, efficacia, efficienza ed economicità.
4. L'affidamento a terzi non deve comportare maggiori oneri per il contribuente.

### Articolo 10 - modalità di versamento

1. Le modalità di pagamento dei tributi sono definite nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata, in base agli artt. 52 D. Lgs. 446/1997 e 36 della Legge 23/12/2000, n. 388, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e in funzione della velocizzazione delle fasi di acquisizione delle risorse.
2. Non sono dovute l'imposta di pubblicità annuale, la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche a carattere permanente qualora l'importo da versare sia uguale o inferiore ad € 12,00 (dodici).

### Articolo 11 - Dilazioni di pagamento entrate non tributarie

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, **non aventi natura tributaria**, possono essere concesse, a specifica domanda sottoscritta, presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni di pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:
  - a) sussistenza di una situazione di temporanea obiettiva difficoltà economica risultante da apposita documentazione comprovante lo stato di disagio che incide negativamente sulle disponibilità economiche e finanziarie dell'obbligato;
  - b) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;

c) durata massima di 72 rate, in base alla seguente tabella:

Ammontare del debito	Numero massimo di rate mensili
Per debiti fino ad € 1.000,00	24
Per debiti superiori ad € 1.000,00 e fino ad € 3.000,00	48
Per debiti superiori ad € 3.000,00	72

- d) decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento di otto rate anche non consecutive;
- e) applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale.
- Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
  - Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a € 5.000,00 è necessaria la prestazione di idonea garanzia.

## Articolo 12 - Sospensione e dilazione del versamento entrate tributarie

- Con delibera della Giunta comunale, i termini ordinari di versamento delle **entrate tributarie** possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali.
- La Giunta comunale può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi, nel caso in cui non si siano potuti rispettare i termini per oggettive difficoltà derivanti da cause esterne e del tutto indipendenti dalla volontà dei contribuenti o in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa il singolo contribuente.
- Il funzionario responsabile, o concessionario, di ciascuna entrata può disporre, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico, o per oggettive difficoltà derivanti da cause esterne e del tutto indipendenti dalla volontà del contribuente, e se trattasi di entrate arretrate comprese eventuali sanzioni ed interessi – **avvisi di accertamento ai fini ICI, IMU, TARSU, TARES, TOSAP, ICP, nonché ingiunzioni di pagamento relative ai suddetti tributi comunali** – il pagamento delle medesime, in rate mensili di pari importo, secondo il seguente schema:

**PERSONE FISICHE**

<b>Ammontare del debito</b>	<b>Numero massimo di rate mensili</b>
Per debiti fino ad € 500,00	12
Per debiti superiori ad € 500,00 e fino a ad € 1.000,00	24
Per debiti superiori ad € 1.000,00 e fino ad € 5.000,00	48
Per debiti superiori ad € 5.000,00	60

**SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE**

<b>Ammontare del debito</b>	<b>Numero massimo di rate mensili</b>
Per debiti fino ad € 1.000,00	12
Per debiti superiori ad € 1.000,00 e fino ad € 3.000,00	24
Per debiti superiori ad € 3.000,00 e fino ad € 10.000,00	48
Per debiti superiori a € 10.000,00 e fino ad € 30.000,00	60
Per debiti superiori ad € 30.000,00	72

4. La concessione dell'atto di rateizzo è subordinata al pagamento della prima rata. Su ciascuna rata, a partire dalla seconda, vanno applicati gli interessi legali. Nel caso di mancato pagamento di otto rate anche non consecutive, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo.
5. Possono essere oggetto di dilazione, in massimo 4 (quattro) rate trimestrali, i crediti per i quali siano già iniziate le procedure cautelari ed esecutive successive alla notifica dell'ingiunzione di pagamento (ovvero del ruolo coattivo).

**Articolo 13 - Attività di verifica e controllo**

1. I Funzionari Responsabili di ciascuna risorsa di entrata, nell'effettuare le operazioni di controllo sulla regolare effettuazione da parte dei contribuenti degli adempimenti posti dalle leggi e dai Regolamenti a loro carico, devono utilizzare tutte le risorse ed informazioni disponibili, al fine di semplificare le procedure e ottimizzarne i risultati.



2. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma precedente, il Servizio Finanziario e i soggetti incaricati della gestione/riscossione delle entrate si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge e regolamenti vigenti, purché autorizzati e previa comunicazione al contribuente.
3. Nell'intento di perseguire obiettivi di efficienza e di potenziare le attività di accertamento dei tributi propri, i controlli vengono effettuati sulla base dei **criteri individuati dalla Giunta comunale.**

## **TITOLO IV - RISCOSSIONE**

### **Articolo 14 Importi minimi**

Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione di crediti tributari, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, con riferimento ad ogni periodo di imposta, non superi l'ammontare fissato in € 12,00 (dodici).

### **Articolo 15 Procedure di riscossione coattiva**

La riscossione coattiva delle entrate comunali può essere effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29/09/1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni, (vedi Legge n. 31 del 28/02/2008).

### **Articolo 16 - Definizione agevolata**

E' prevista la Definizione agevolata in materia di Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), Imposta Municipale Unica ( IMU), Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES), Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) e Tassa per l'Occupazione di Suolo Pubblico (TOSAP), disciplinata con specifico Regolamento.

### **Articolo 17 - Rimborsi**

1. Per tutti i tributi comunali i contribuenti possono chiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. I rimborsi relativi all'imposta comunale sugli immobili, all'imposta municipale unica, alla tassa occupazione spazi ed aree pubbliche a carattere permanente nonché all'imposta sulla pubblicità a carattere annuale, non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali ad € 12,00 (dodici). Analogamente non si procede all'emissione di provvedimento di discarico/sgravio di cartelle di pagamento relative a crediti tributari per importi pari o inferiori ad € 12,00 (dodici).
3. Sulle somme che vengono riconosciute a titolo di rimborso sono dovuti gli interessi moratori nella misura annua del tasso legale previsto dalla normativa vigente.

### **Articolo 18 - Insinuazione ordinaria nel passivo di un fallimento**

1. L'insinuazione ordinaria nel passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrata tributaria dal soggetto giuridico dichiarato fallito, solo se superiori all'importo di € 258,00.
2. Pur tuttavia, dovrà essere previamente contattato il curatore fallimentare, al fine di effettuare un'analisi sulla massa passiva disponibile, precisando che, in assenza della suddetta massa, non si dovrà procedere all'insinuazione nel fallimento.

### **Articolo 19 Insinuazione tardiva nel passivo di un fallimento**

1. L'insinuazione tardiva nel passivo è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate dal soggetto giuridico dichiarato fallito, solo se superiori ad € 516,00.
2. Pur tuttavia, dovrà essere previamente contattato il curatore fallimentare, al fine di effettuare un'analisi sulla massa passiva disponibile, precisando che, in assenza della suddetta massa, non si dovrà procedere all'insinuazione tardiva nel fallimento.

### **Articolo 20 - Interessi**

La misura annua degli interessi a credito del Comune è determinata nella misura stabilita dalla normativa vigente. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

## TITOLO V – DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

### Articolo 21 - Interpello del contribuente

1. I contribuenti possono inoltrare per iscritto all'Amministrazione Comunale specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, **qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.**
2. L'Ufficio risponde, con provvedimento motivato, nel termine di 30 giorni. La soluzione comunicata al contribuente vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.
3. Il Comune si riserva a sua volta di richiedere parere ad altri Organi ed Enti competenti in materia. In tal caso, il termine del riscontro è di 120 giorni.

### Articolo 22 - Autotutela

1. Salvo che sia intervenuto giudicato sostanziale, il Responsabile del Servizio può annullare parzialmente o totalmente un proprio Atto ritenuto illegittimo o infondato, con provvedimento motivato.
2. Il Provvedimento in autotutela deve essere finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:
  - a) realizzare l'interesse pubblico;
  - b) ripristinare la legalità;
  - c) ricercare nello stesso ordine amministrativo una soluzione alle potenziali controversie insorte evitando il ricorso a mezzi giurisdizionali;
  - d) migliorare il rapporto con i cittadini, favorendo, in sede di riesame dell'Atto, il contraddittorio con il contribuente.
3. Tale Provvedimento può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione o a seguito di formulazione di istanza da parte del contribuente come indicato negli articoli seguenti.
4. Il potere di autotutela può essere esercitato in ogni tempo anche in pendenza di giudizio, nel qual caso deve esserne data rituale comunicazione all'Autorità procedente.

5. L'Atto di annullamento può intervenire fino all'emissione di sentenza con efficacia di giudicato tra le parti.
6. Le sentenze passate in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità ecc.) non escludono la facoltà di esercitare il potere di autotutela.
7. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche quello di disporre la sospensione degli effetti dell'Atto che appare illegittimo o infondato.

### **Articolo 23 Autotutela su istanza di parte**

1. Il contribuente può chiedere l'annullamento dell'Atto, totale o parziale, con istanza motivata in fatto o in diritto.
2. La richiesta deve riportare i dati anagrafici ed il codice fiscale dell'istante, l'indicazione dell'Atto gravato e deve essere corredata dalla documentazione addotta a sostegno della domanda.
3. All'interessato viene comunicato l'esito dell'istanza con atto scritto motivato in fatto e in diritto, indicando i documenti e gli altri elementi di prova su cui la decisione è fondata.
4. L'Atto di annullamento può essere disposto relativamente ad un atto manifestamente illegittimo anche quando il contribuente si attiva oltre i 60 giorni previsti per opporsi all'atto stesso.

### **Articolo 24 - Procedimento in autotutela d'ufficio**

1. Il Responsabile del Servizio può procedere all'annullamento in autotutela di un Provvedimento tributario illegittimo, anche in assenza di specifica istanza del contribuente. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si elencano di seguito casi tipici di autotutela:
  - a) errore di persona;
  - b) evidente errore logico o di calcolo;
  - c) errore sul presupposto impositivo;
  - d) doppia imposizione;
  - e) mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
  - f) mancanza di documentazione sanata dalla successiva produzione entro i termini di decadenza;
  - g) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile.

2. Il Provvedimento deve essere comunicato al contribuente interessato.
3. Nell'esercizio dell'Autotutela il Responsabile del Servizio dovrà tener conto dell'orientamento giurisprudenziale pronunciato sulla questione sottoposta al suo esame nonché della probabilità di soccombenza in un eventuale contenzioso e di condanna al rimborso delle spese di giudizio.

### Articolo 25 - Compensazione

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta **eventuali eccedenze di versamento** del medesimo tributo degli anni precedenti, **senza interessi**, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
2. Il contribuente che si avvale delle facoltà di cui al comma precedente, deve presentare, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione sottoscritta contenente almeno i seguenti elementi:
  - a) generalità e codice fiscale o partita IVA, se esistente, del contribuente stesso;
  - b) il tributo eventualmente dovuto al lordo della compensazione;
  - c) l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
  - d) l'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.
3. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.

## TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

### Articolo 26 Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento abroga il “ **Regolamento sulla disciplina generale delle entrate tributarie e non tributarie** “ del Comune di Volla approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 27/03/1999;
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni li legge vigenti.

### Articolo 27 - Entrata in vigore

Il presente regolamento ha effetto dal primo gennaio dell'anno in corso .